

DETERMINAZIONE N° 1788 DEL 25 NOV. 2014

Oggetto:

Concessione congedo straordinario benefici art. 42 D. Lvo. 151/2001 al dipendente con matricola n. 1130.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

PREMESSO

che il dipendente a tempo indeterminato con matricola n. 1130, con nota prot. n. 0038766 del 18/11/2014 ha richiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario per prestare assistenza alla madre convivente, per il mese di novembre 2014 nei giorni indicati nella tabella allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il nulla osta del Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie in ordine alla concessione del congedo relativo al suindicato periodo, come richiesto dalla dipendente;

RICHIAMATO

l'art. 42 comma 5, del D. Lgvo del 26/03/2001, n. 151 che riconosce ai dipendenti pubblici e privati il diritto di usufruire di un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, al fine di prestare assistenza ai congiunti in situazione di handicap grave

VISTO

il regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 821 del 24 dicembre 2012, che detta le norme per una corretta applicazione del diritto in parola;

ACCERTATO

che il dipendente di che trattasi ha già usufruito di congedo allo stesso titolo per un totale di giorni 152 e pertanto non ha superato il limite massimo dei 2 anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO

il verbale provvisorio n. 43/IC/14 del 27 gennaio 2014 con il quale la Commissione medica dell'ASL di Caglari preposta all'accertamento dello stato di handicap dei pazienti ha certificato l'esito della visita, che accerta la situazione di gravità del portatore di handicap;

DATO ATTO

inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 2, dello stesso Decreto Lgs, e dall'art. 25, comma 5 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assensa sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

ACCERTATO

che sussistono in capo al richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;

VISTO

l'atto aziendale:

VISTA

la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTA

la deliberazione del Direttore generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla Delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di concedere al dipendente con matricola n. 1130 il congedo straordinario per il periodo richiesto e indicato nella tabella allegata al presente atto ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2, L. 53 dell'8 marzo 2000 e art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, per assistere alla madre convivente, dichiarata in situazione di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992, come già specificato in premessa;
- Di dare atto che durante tale periodo il dipendente in parola ha diritto al trattamento economico e previdenziale previsto dall'art. 42 del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- Di precisare che tale periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- Di trasmettere copia della presente determina al Settore giuridico ed economicoprevidenziale del Servizio Risorse Umane, all'Ufficio rilevazioni presenze, al Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente per i successivi provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DR.SSA MARIA FANN' PITTAU

Responsabile del procedimento/estensore Dr.ssa Marja Migia Pillitu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 Novembre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 26 Novembre 2014 con prot. n. 7697

Segreteria Generale